

(N. 2191-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GALLETTO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 ottobre 1957 (V. Stampato n. 2891)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro dell'Interno

col Ministro della Difesa

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 OTTOBRE 1957

Comunicata alla Presidenza il 28 novembre 1957

Adesione alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite,
approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — L'ingresso dell'Italia all'O.N.U., sia pure avvenuto con eccessivo ritardo, ha portato per il nostro Paese responsabilità e compiti non indifferenti, ma nello stesso tempo un grande prestigio e la possibilità di intervenire nei più complessi e difficili problemi internazionali che vengono discussi alle Nazioni Unite.

Naturalmente la presenza all'O.N.U. porta anche obblighi ed oneri per la funzionalità di codesto importante organismo internazionale. Esistono problemi di carattere urgente e tra questi il trattamento da accordarsi alla organizzazione e ai suoi funzionari.

Il disegno di legge che è sottoposto al nostro esame e alla nostra approvazione si riferisce precisamente alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, Convenzione approvata dall'Assemblea Generale in tempo ormai lontano cioè il 13 febbraio 1946. Anche se il nostro Paese è entrato in ritardo all'O.N.U., incombe l'opportunità, per non dire l'obbligo, di aderire a codesta Convenzione alla quale partecipano già 47 Stati. L'Italia aveva del resto già dato la sua adesione nell'aprile del 1952 a parecchie Convenzioni specializzate e sorte dall'organismo delle Nazioni Unite come l'O.E.C.E., la N.A.T.O., la C.E.C.A., l'U.E.O. e il Consiglio d'Europa e questa adesione si riferisce a privilegi e immunità dello stesso carattere del presente disegno di legge.

Mi pare superfluo esaminare dettagliatamente la Convenzione che è composta di 9 articoli e di 36 Sezioni; il primo articolo si riferisce alla personalità giuridica della organizzazione delle Nazioni Unite; il secondo ai beni, ai fondi e al funzionalismo dell'organizzazione, alle facilitazioni in materia di telecomunicazioni.

Gli articoli 4, 5 e 6 si riferiscono ai privilegi e alla immunità dei rappresentanti degli Stati membri, dei funzionari e degli esperti in missione per l'O.N.U. e infine gli articoli 7 e 8 si occupano dei lasciapassare delle Nazioni Unite e della soluzione di eventuali controversie.

L'ultimo articolo regola le formalità per l'adesione alla Convenzione.

Sostanzialmente nei confronti dei funzionari vengono applicate le stesse misure e le stesse formalità del Corpo diplomatico, forse sotto un certo senso con un trattamento giuridico e garanzie anche maggiori per assicurare la loro libertà e la loro autonomia. Così dicasi del trattamento giuridico dei funzionari che stabilmente risiedono nella sede dell'O.N.U. e degli esperti e delle Commissioni che funzionano relativamente alle molteplici attività sviluppate dalle Nazioni Unite.

Da quanto si è esposto, sia pure sinteticamente, si deduce la necessità della nostra adesione a codesta Convenzione.

Concludendo possiamo dire che il presente disegno di legge autorizza la nostra presenza e la nostra partecipazione nell'esame di tutta la complessa e delicata materia del trattamento da farsi alla organizzazione delle Nazioni Unite, ai rappresentanti di Stati membri, ai loro funzionari. Appare evidente che tutta codesta materia sia regolata con precise disposizioni e non lasciata alle incerte e saltuarie decisioni nelle questioni che si presentano con tanta frequenza all'O.N.U. Le disposizioni fissate nella Convenzione sono chiare, concrete e, a nostro avviso, esaurienti.

Per questi motivi, onorevoli senatori, proponiamo l'approvazione dell'attuale disegno di legge che si riferisce a codesta Convenzione.

GALLETTO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sui privilegi

e le immunità delle Nazioni Unite, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.